

VIAGGIO NELLA RIFORMA FISCALE La tassazione delle plusvalenze diventa più conveniente per le partecipazioni qualificate. Ecco quali saranno i vantaggi per chi deterrà personalmente le partecipazioni. E quali sono le diverse opportunità per ridurre il peso delle tasse

Così il capital gain si alleggerisce

«esterovestite») e di disporre con immediatezza del prezzo netto di cessione nelle **dirette disponibili**. In quell'ipotesi, ma garantiscano anche un onere comunque contenuto o addirittura **estremamente ridotto** (se si è così abili da sfruttare di volta in volta le diverse leggi che consentono la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni detenute).

Le partecipazioni qualificate

Limitando, per semplicità, l'analisi ai soli titoli non quotati e alle società in cui non vi siano azioni con diritto di voto limitato, vale a dire la quasi totalità delle imprese italiane, sono fiscalmente definite come partecipazioni qualificate quelle in cui il socio detiene individualmente **più del 20%** del capitale sociale.

La cessione di partecipazioni qualificate era, in vigore della passata normativa, assoggettata all'imposizione del **27%** della plusvalenza realizzata.

Si trattava di un onere che molti imprenditori consideravano elevato e che era, tra l'altro, pari a **oltre il doppio** del 12,5% gravante sulla cessione di partecipazioni non qualificate.

Di qui la volontà di cercare **soluzioni alternative**, quali l'«este-

partecipazioni fiscalmente considerate, come **non qualificate**. È fondamentale avere una **strutturazione a monte** degli assetti proprietari tale per cui tutti i soci delegano (o cedano) partecipazioni non qualificate.

Questo si realizza facilmente in sede di costituzione delle società, avendo cura di distribuire i titoli all'interno del nucleo familiare, ma ora anche nel corso della vita stessa dell'azienda, attraverso donazioni o trasferimenti tra familiari di quote. Relativamente a quest'ultimo aspetto è ancora una volta di particolare interesse la normativa che consente di rivalutare, e quindi trasferire, a costi particolarmente ridotti le partecipazioni storicamente detenute.

La suddivisione delle quote all'interno del nucleo familiare, in maniera che ogni socio venga a detenere partecipazioni fiscalmente considerate come non qualificate, non è tuttavia l'unica opportunità per minimizzare il capital gain.

Un'altra alternativa è rappresentata da una **calibrata distribuzione nel tempo** del realizzo delle partecipazioni, in maniera tale che il singolo socio non ceda nel corso di un anno solare più di una

quota fiscalmente considerata come non qualificata. Questa opportunità, largamente utilizzata nelle prassi, e di per sé pienamente legittima, deve comunque essere attentamente pianificata in maniera tale da evitare che l'amministrazione finanziaria possa ravvisare intenti elusivi nella cessione.

I vantaggi di detenere di persona le partecipazioni

L'insieme di tutte le osservazioni precedenti porta a concludere come sia generalmente vantaggioso **detenere personalmente** le partecipazioni. Si è visto come sia quasi sempre possibile, se si è predisposta un'adeguata strutturazione degli assetti proprietari a monte, cedere partecipazioni, anche di dimensioni significative, con un onere ridotto al **12,5%** della plusvalenza realizzata; questo senza contare un'ulteriore riduzione del carico fiscale mediante adesione a una delle periodiche normative di rivalutazione del costo fiscale della partecipazione. Ciò che è più interessante è poi il **diretto incasso del prezzo** nella libera disponibilità dell'imprenditore, senza alcun altro onere o formalità.

È un vantaggio non da poco, se paragonato a tutti i problemi che emergono in sede di «smontaggio» delle strutture estere, così tanto di moda negli anni passati, che non pochi problemi (e costi inattesi) hanno comportato (e tuttora comportano) in sede di distribuzione ai soci finali delle somme incassate con la cessione. (riproduzione riservata)

16 - nella prossima puntata: il nuovo regime dei dividendi.

PERCHÉ CONVIENE LA VIA DIRETTA

VANTAGGI PER CHI DETIENE PERSONALMENTE LE PARTECIPAZIONI

- **Diretto incasso** nelle disponibilità personali al momento cessione. Nessun altro onere rispetto alla tassazione del capital gain.
- **Frequenti leggi** di rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni.
- **Diverse opportunità** per ridurre la tassazione

che non abbiano emesso azioni con diritto di voto limitato). In questo caso **nulla è cambiata** rispetto al passato.

La cessione di partecipazioni fiscalmente considerate come non qualificate è soggetta a un'imposizione secca pari al **12,5%** della plusvalenza realizzata.

Si tratta di un onere relativamente contenuto, che rende il più delle volte conveniente detenere e cedere partecipazioni fiscalmente considerate come non qualificate, soprattutto se si considera che il prezzo netto viene direttamente introitato nella personale disponibilità dell'imprenditore, senza alcun altro onere o adempimento.

La rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni

La più classica alternativa per ridurre il capital gain è rappresentata dall'attesa e dall'immediata adesione a una delle periodiche ripetute normative transitorie che consentono di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni.

La tematica è stata diffusamente trattata nella precedente puntata n. 3 (*Milano Finanza* del 24 gennaio 2004, a pag. 22).

Basta qui ricordare come le rilevanti opportunità previste dalla normativa ivi analizzata, che interessano in maniera particolare chi ha in corso di realizzazione o in previsione la cessione delle proprie partecipazioni, sono state **nuovamente prorogate al prossimo 30 settembre**, a condizione che siano rispettate le diverse condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa.

Le opportunità per ridurre la tassazione

Si è visto in precedenza come, a parte il caso delle normative straordinarie che permettono di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni e generano rilevanti vantaggi per tutti i soci, sia sempre conveniente detenere e cedere

«rovestite»), della partecipazione o la **trasformazione** della partecipazione da qualificata in non qualificata, secondo le modalità nel seguito indicate.

La riforma fiscale ha **radicalmente ridotto** il carico impositivo gravante sul realizzo di partecipazioni non qualificate, cambiando sia le modalità di tassazione che l'onere effettivo.

In particolare, viene ora assoggettato a imposizione solamente il **40% della plusvalenza** realizzata (il residuo 60% rappresenta una sorta di franchigia esente) che non viene più tassata separatamente **ma confluente in dichiarazione dei redditi**.

Dando per assunto che la plusvalenza realizzata sia di importo comunque significativo, tale da ricadere nel più alto scaglione di imposta del 45%, si può dunque concludere come il nuovo onere effettivo gravante sulla cessione di partecipazioni qualificate si sia nella grande maggioranza dei casi ridotto al **18% della plusvalenza** (45% del 40% della plusvalenza), contro il 27% precedente.

La riforma ha dunque prodotto una **sostanziale riduzione dell'onere previdente**.

Questo non toglie che sia comunque possibile e relativamente facile, **ridurre ulteriormente** le onere sia sfruttando le periodiche normative straordinarie di rivalutazione del costo fiscale della partecipazione sia trasformando la partecipazione stessa da qualificata in non qualificata, secondo le modalità che verranno nel seguito evidenziate.

Partecipazioni non qualificate

Le partecipazioni fiscalmente definite come non qualificate sono quelle in cui il socio detiene individualmente **non più del 20%** del capitale sociale (sempre limitando l'analisi alle sole società che non abbiano titoli quotati in borsa e

BIOS S.p.A.

Via P. Macagnoli, 14 - Milano

Publicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 131 del Regolamento approvato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11977

A seguito della fusione per incorporazione di Metasovra S.p.A. in Winterthur Assicurazioni S.p.A. e la successiva modifica della denominazione sociale della incorporante in Aurora Assicurazioni S.p.A., la compagnia sociale di Bios S.p.A. (società a cui fa capo il controllo di Sosn S.p.A. e Sosia S.p.A.), integralmente vincolata al Patto Parasociale, risulta essere oggi la seguente:

Azionisti	Numero di azioni	% di partecipazione
Hopa S.p.A.	58.223.118	46,716%
Interbank S.p.A.	32.175.000	22,500%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	18.497.996	12,948%
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.	10.453.217	7,310%
Intermedia S.r.l.	7.141.864	4,984%
Fingrup Holding S.p.A.	4.598.414	3,216%
Aurora Assicurazioni S.p.A.	3.445.985	2,409%
Gruppo Lambertini	3.267.926	2,285%
Carifondo Società Fiduciaria p.A., intestataria di n. 2.746.886 azioni		
Lager S.p.A. proprietaria di n. 521.040 azioni		
Fin-Metal S.p.A.	2.805.200	1,822%
Africa S.a.p.a. di Franco Vaccari & C.	1.302.600	0,911%
Bio Investments S.A.	1.155.521	0,805%
Carlo Vancoli	132.779	0,093%
Totale	143.000.000	100,000%

Fatto salvo quanto qui indicato, il Patto Parasociale di Bios S.p.A. risulta invariato rispetto all'estratto già reso pubblico secondo le modalità di legge.

8 maggio 2004

Maurizio Dallochio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione